

Bruxelles, 8 marzo 2005

Domande e risposte sullo scambio di quote di emissione e i piani nazionali di assegnazione

1) A cosa serve lo scambio di emissioni?

Il sistema di scambio delle quote di emissione¹ rappresenta una pietra miliare nella lotta contro i cambiamenti climatici. Si tratta del primo sistema internazionale per lo scambio delle quote di emissione di CO₂ al mondo e riguarda circa 12 000 impianti che producono quasi la metà delle emissioni di CO₂ dell'Europa.

L'obiettivo è aiutare gli Stati membri dell'UE a rispettare gli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto. Lo scambio delle quote di emissione non comporta nuovi obiettivi in materia ambientale, ma garantisce che il rispetto degli obiettivi esistenti in base al protocollo di Kyoto avvenga in modo più economico. Consentire alle imprese partecipanti di acquistare o vendere quote di emissione significa che gli obiettivi possono essere conseguiti con il minimo dispendio economico possibile. Se non fosse stato adottato il sistema di scambio delle quote di emissione, sarebbe stato necessario far ricorso ad altre misure più costose.

2) Quale sarà il prezzo delle quote di emissione?

La Commissione non ha un parere in merito a quale dovrà essere il prezzo delle quote di emissione. Come in qualsiasi altro libero mercato, il prezzo dipenderà essenzialmente dall'offerta e dalla domanda. Gli intermediari del mercato quotano già prezzi per le quote di emissione offerte o richieste. La Commissione non interverrà nel mercato delle quote di emissione. Qualora si verificassero distorsioni, si applicheranno le norme in materia di concorrenza come per qualsiasi altro mercato.

3) Quali sono le finalità dei piani nazionali di assegnazione?

I piani nazionali di assegnazione determinano la quantità totale di emissioni di CO₂ che gli Stati membri assegnano alle proprie imprese e che queste possono vendere o acquistare. Ciò significa che ogni Stato membro deve stabilire in anticipo quante quote saranno complessivamente assegnate per il primo triennio di scambio 2005-2007 e quante quote riceverà ogni impianto partecipante al programma. L'idea è che gli Stati membri limitino le emissioni di CO₂ da parte dei settori energetico e industriale attraverso l'assegnazione di quote di emissione, provocando in tal modo scarsità di quote, in modo che possa svilupparsi un mercato funzionante e che le emissioni complessive siano quindi ridotte effettivamente.

¹ Direttiva 2003/87/CE.

Ogni Stato membro doveva predisporre e pubblicare un piano nazionale di assegnazione entro il 31 marzo 2004 (entro il 1° maggio 2004 per i dieci nuovi Stati membri).

4) In base a quali criteri la Commissione valuta i piani di assegnazione e di quanto tempo dispone per tale operazione?

La valutazione dei piani di assegnazione si basa sugli 11 criteri comuni stabiliti dall'allegato della direttiva sullo scambio delle quote di emissione.

Il primo criterio prevede che la quantità totale proposta delle quote da assegnare sia coerente con l'obiettivo di Kyoto fissato per lo Stato membro interessato. Ciò significa che uno Stato membro dovrà accertarsi che le quote concesse ai propri impianti gli consentano di rispettare l'obiettivo di Kyoto.

Lo Stato membro può e deve, ovviamente, adottare anche altre misure. Esistono altri settori che producono emissioni di gas a effetto serra: nell'UE i trasporti sono responsabili per il 21% delle emissioni di gas ad effetto serra dell'UE, i nuclei familiari e le piccole imprese per il 17% e l'agricoltura per il 10%. Gli Stati membri possono e devono, pertanto, anche adottare misure per ridurre le emissioni in questi settori. Gli Stati membri possono inoltre prevedere l'acquisto di crediti di emissione attraverso i due meccanismi di flessibili basati sui progetti previsti dal protocollo di Kyoto: il meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) e l'attuazione congiunta (JI), nonché lo scambio *internazionale* delle emissioni del protocollo di Kyoto. Il meccanismo per lo sviluppo pulito e l'attuazione congiunta consentono ai governi di attuare i progetti di riduzione delle emissioni all'estero e di contabilizzare le riduzioni così ottenute nell'ambito dei propri obiettivi di Kyoto. I progetti di attuazione congiunta possono essere intrapresi in altri paesi industrializzati per i quali sono stati fissati obiettivi a Kyoto, mentre i progetti nell'ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito possono essere ospitati in paesi in via di sviluppo che in base al protocollo non hanno obiettivi da rispettare.

Tutte le misure ed i risultati previsti devono essere citati nei piani di assegnazione. In base al criterio 1 la Commissione valuta se i livelli di emissioni delle industrie che partecipano al sistema di scambio delle quote di emissione, accanto a queste altre misure, permetteranno allo Stato membro di rispettare i suoi obiettivi di Kyoto. Dato che solo l'effetto combinato di politiche e misure differenti consentirà agli Stati membri di conseguire i loro obiettivi, nella direttiva si parla di "orientamento mirato al raggiungimento o al superamento" dell'obiettivo di Kyoto. Numerosi criteri impongono inoltre agli Stati membri di valutare l'evoluzione delle emissioni e la possibilità di ridurle in tutti i settori.

Esistono inoltre criteri volti a garantire la non discriminazione tra imprese e settori differenti, nonché il rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza e aiuti di Stato. Altri criteri riguardano le disposizioni relative ai nuovi entranti, la possibilità di prendere in considerazione gli sforzi già compiuti per ridurre le emissioni e le tecnologie pulite.

All'inizio del gennaio 2004 la Commissione ha pubblicato orientamenti sull'attuazione di questi criteri di assegnazione. Qualora la Commissione ritenga che un piano non sia in linea con i criteri e con il trattato dell'UE potrà respingerlo in tutto o in parte. Se la Commissione approva tutti gli aspetti di un piano nazionale, lo Stato membro interessato può procedere all'assegnazione definitiva delle quote. La Commissione deve prendere una decisione entro un termine di tre mesi dalla data di notifica alla Commissione di un piano nazionale di assegnazione da parte di uno Stato membro.

5) Ciò significa che uno Stato membro non può rilasciare tutte le quote di emissione che desidera?

Sì. La quantità delle quote che uno Stato membro può rilasciare è disciplinata dagli 11 criteri. La direttiva non prescrive in modo esplicito un numero determinato di quote, ma ogni Stato membro deve rispettare i criteri. Ciò significa che, in pratica, il suo margine di manovra è limitato. Qualora uno Stato membro fosse eccessivamente generoso nel rilasciare le quote, non solo il piano potrebbe non rispettare alcuni dei criteri di assegnazione, ma lo Stato membro perderebbe anche l'opportunità di utilizzare il sistema di scambio delle quote di emissione come strumento per il rispetto degli obiettivi di Kyoto. E qualora fossero rilasciate troppe quote non si verificherebbe alcuna penuria e ciò impedirebbe lo sviluppo del mercato.

6) Quanti piani ha valutato la Commissione fino a questo momento?

Il 7 luglio 2004 la Commissione ha concluso la valutazione di un primo gruppo di otto piani, cinque dei quali sono stati accettati senza riserve (Danimarca, Irlanda, Paesi bassi, Slovenia e Svezia), mentre altri tre sono stati parzialmente respinti (quelli di Austria, Germania e Regno Unito).

Il 20 ottobre 2004 la Commissione ha concluso la valutazione di un secondo gruppo di otto piani, sei dei quali sono stati accettati senza riserve (Belgio, Estonia, Lettonia, Lussemburgo, Slovacchia e Portogallo), mentre gli altri due (quelli di Finlandia e Francia) sono stati accettati con riserva.

Alla fine di dicembre 2004 la Commissione ha concluso la valutazione di un terzo gruppo di cinque piani, quattro dei quali sono stati accettati senza riserve (Cipro, Ungheria, Lituania e Malta), mentre quello presentato dalla Spagna è stato accettato con riserva. Con la decisione dell'8 marzo sul piano della Polonia, sale a 22 il numero di piani valutati.

In tutti i casi di accettazione con riserva la Commissione ha indicato le misure che lo Stato membro deve adottare per rendere il piano perfettamente accettabile.

7) Perché la Commissione ha chiesto che fossero apportate modifiche ai piani?

La Commissione ha individuato problemi in tre settori di importanza generale:

- se l'assegnazione decisa da uno Stato membro per il periodo 2005-2007 mette a rischio il conseguimento del suo obiettivo di Kyoto (attribuzione eccessiva di quote);
- se il volume di quote per il periodo 2005-2007 non è coerente con la valutazione del progresso verso l'obiettivo di Kyoto, vale a dire se l'assegnazione supera le emissioni previste;
- se uno Stato membro intende apportare alle assegnazioni cosiddette "correzioni a posteriori". Ciò significa che lo Stato membro prevede di intervenire sul mercato in una fase successiva all'assegnazione e ridistribuire le quote rilasciate tra le imprese partecipanti durante il periodo di scambio 2005-2007.

Un'**attribuzione eccessiva** può derivare da svariate cause:

innanzitutto, nel caso in cui uno Stato membro non specifichi come rispettare l'obiettivo di Kyoto per il periodo 2008-2012, ma lasci una lacuna da colmare con misure da stabilire successivamente;

in secondo luogo, ove uno Stato membro dichiara di voler acquistare crediti di Kyoto, ma non dimostri la volontà di realizzare tale acquisto con azioni credibili e affidabili;

da ultimo, ove uno Stato membro basi il suo piano su proiezioni (compresi tassi di crescita economici e relativi alle emissioni) contraddittorie ed esagerate rispetto alle previsioni di crescita ufficiali da parte dello stesso Stato membro o di altre fonti imparziali.

Le **correzioni a posteriori** sono incompatibili con il quadro giuridico e rappresentano interventi che possono perturbare il mercato e creare incertezza per le imprese. Ad esempio, se un'impresa deve affrontare la possibilità che il governo possa toglierle quote dopo che ha ridotto le emissioni, esiterà a ridurre le emissioni. Viceversa, se pensa di poter ricevere quote aggiuntive gratuitamente dal governo, le imprese sceglieranno questa strada anziché acquistare le quote sul mercato.

8) Cosa accade se la Commissione respinge un piano nazionale di assegnazione?

Se la Commissione respinge un piano, lo Stato membro che lo ha elaborato non lo può mettere in applicazione così com'è e non può di conseguenza attribuire il numero di quote di emissione proposto. La Commissione è tenuta a motivare ogni decisione in tal senso. Grazie alla motivazione lo Stato membro interessato saprà come rendere il piano compatibile con i criteri di assegnazione. Se apportano le modifiche proposte, gli Stati membri i cui piani sono stati parzialmente respinti non dovranno ripresentare i piani alla Commissione, ma potranno accedere automaticamente allo scambio di quote.

9) Uno Stato membro può modificare un piano approvato dalla Commissione?

Dopo l'approvazione da parte della Commissione lo Stato membro deve adottare una decisione definitiva in materia di assegnazione a livello nazionale. Prima di adottare tale decisione lo Stato membro può apportare modifiche al numero di quote di emissione per i singoli impianti sulla base di dati più precisi resi disponibili: ad esempio, qualora siano utilizzati dati storici sulle emissioni per una formula di assegnazione a livello di impianti. Lo Stato membro, tuttavia, non ha la facoltà, in qualsivoglia circostanza, di aumentare il numero totale di quote di emissione che intende immettere in circolazione.

Una volta adottata la decisione definitiva in materia di assegnazione e una volta pubblicato il piano definitivo, non sarà più possibile apportare alcuna modifica al numero delle quote di emissione totale o per impianto. La decisione definitiva in materia di assegnazione conclude la procedura di assegnazione e apre formalmente il mercato delle quote di emissione nello Stato membro.

10) Gli Stati membri possono intervenire sui rispettivi piani di assegnazione?

Sebbene la Commissione sia l'unica responsabile della valutazione dei piani, la direttiva prevede che il comitato sui cambiamenti climatici, composto da rappresentanti degli Stati membri, valuti ogni piano. Tale comitato è la sede per la discussione di ogni piano. La Commissione, in qualità di presidente del comitato, segue il dibattito e ne prende in considerazione le conclusioni nella valutazione del piano.

In generale, il comitato sui cambiamenti climatici ha messo in evidenza l'importanza dei piani nazionali di assegnazione per garantire il funzionamento e l'efficacia del sistema di scambio comunitario delle quote di emissione e per mantenere e rafforzare la leadership e la credibilità dell'UE a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici.

11) Qual è la situazione per i piani rimanenti?

È in corso la valutazione dei piani di Repubblica ceca, Italia e Grecia che sarà conclusa quanto prima nel corso del 2005. Le decisioni adottate fino a questo momento hanno creato un ambiente stabile e affidabile dato che la Commissione applicherà lo stesso approccio e gli stessi principi nella valutazione degli altri piani.

Disporre di un piano approvato è nell'interesse di tutti gli Stati membri. Non poter disporre di un piano nazionale di assegnazione approvato dalla Commissione, infatti, comporterebbe per le imprese dello Stato membro in questione un ritardo nell'accesso al mercato comunitario di scambio delle quote di emissione pur continuando ad essere soggette agli obiettivi del protocollo di Kyoto e agli obblighi di ripartizione degli oneri.

Inoltre, le imprese partecipanti al sistema di scambio delle quote di emissione sono tenute a registrare e notificare le proprie emissioni di CO₂ a partire dal gennaio 2005 e a restituire, per la prima volta nell'aprile 2006, il numero di quote necessario a coprire le emissioni del 2005. Qualora un'impresa non restituisca le quote o ne restituisca in numero insufficiente, sarà tenuta a versare allo Stato membro un'ammenda pari a 40 euro per quota non restituita.

12) Quanti sono gli impianti interessati?

Il sistema di scambio delle quote di emissione interessa complessivamente oltre 12 000 impianti (impianti di combustione, raffinerie di petrolio, cokerie, impianti di produzione di ferro, acciaio, cemento, vetro, calce, mattoni, ceramica, pasta per carta e carta) nell'Unione europea allargata a 25 Stati membri.

Negli Stati membri di maggiori dimensioni gli impianti interessati sono compresi tra 1 000 e 2 500, mentre nella maggior parte dei casi il numero è generalmente compreso tra 50 e 400.

Il numero di imprese che rientrano nel campo di applicazione della direttiva è ovviamente inferiore in quanto alle grandi imprese fanno capo più impianti partecipanti al sistema di scambio.

13) Quale sarà il ruolo delle imprese partecipanti, degli Stati membri e della Commissione una volta che il sistema avrà preso il via?

A partire dal 1° gennaio 2005 le imprese dovranno tenere conto delle loro emissioni e presentare, alla fine di ogni anno, una relazione sulle emissioni annuali che sarà verificata da un terzo (in modo analogo a quanto avviene per i rendiconti finanziari di un'impresa verificati da un revisore). Contemporaneamente, le imprese dovranno accertarsi di disporre di un numero sufficiente di quote di emissione da cedere anno per anno (la scadenza più prossima per la cessione delle quote è la fine di aprile 2006) per non incorrere in sanzioni pecuniarie.

Gli Stati membri dovranno emettere le quote di emissione entro la fine di febbraio di ogni anno in base alle decisioni definitive in materia di assegnazione, gestire il registro nazionale, raccogliere dati verificati sulle emissioni e accertarsi che ogni impresa ceda un numero sufficiente di quote di emissione. Ogni Stato membro dovrà altresì presentare alla Commissione una relazione annuale periodica.

La Commissione gestirà l'ufficio centralizzato del sistema di registro e preparerà una relazione annuale basata sulle relazioni presentate dagli Stati membri. La Commissione seguirà inoltre le prestazioni ed esaminerà da vicino l'esperienza del sistema comunitario di scambio dei diritti di emissione. A norma della direttiva, entro il 30 giugno 2006 la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento una relazione per la cui preparazione chiederà il contributo dei soggetti interessati.

14) Quanto costerà realizzare gli obiettivi di Kyoto? Il sistema di scambio delle quote di emissione mette a repentaglio la competitività europea?

La risposta dipende dal tipo di misure scelte. Uno dei principi guida del programma europeo per il cambiamento climatico è sempre stato quello di individuare le misure più convenienti sotto il profilo economico per adempiere agli impegni di Kyoto. Recenti studi della Commissione rivelano che gli obiettivi possono essere realizzati con un costo annuo compreso tra 2,9 e 3,7 miliardi di euro, pari a meno dello 0,1% del PIL dell'UE. Uno di questi studi ha concluso che senza il sistema di scambio delle quote di emissione i costi potrebbero raggiungere i 6,8 miliardi di euro. Lo scambio delle quote consente, pertanto, di ridurre ulteriormente i costi per il rispetto degli impegni di Kyoto.

La ripartizione di questi costi dipenderà dalle decisioni prese nei piani di assegnazione e dalle ulteriori misure di controllo delle emissioni in settori non contemplati dal sistema di scambio delle quote. Questo non metterà a repentaglio ma favorirà la competitività dell'economia UE in quanto l'adozione di misure diverse dal sistema di scambio vorrebbe dire far sostenere alle imprese dell'Unione costi superiori al necessario. L'attuazione degli obiettivi di Kyoto, tuttavia, non comporterà solo nuove opportunità commerciali per le imprese, ma anche nuovi costi. È inevitabile perché non è possibile ottenere un risultato (la conformità a Kyoto) senza pagarne il prezzo. Ma per l'Europa il sistema di scambio delle quote di emissione è senza dubbio la soluzione ottimale. Se i governi degli Stati membri non utilizzano questo sistema come strumento di ausilio per conformarsi a Kyoto, allora dovranno imporre misure più costose su altri settori dell'economia. I costi vanno visti in relazione alle nuove opportunità commerciali per i fornitori di tecnologie pulite a basse emissioni di carbonio, in Europa e in tutto il mondo, nonché ai vantaggi a medio termine per l'industria europea legati alla transizione verso un'economia mondiale a bassa emissione di carbonio.

La direttiva cosiddetta "sul riconoscimento"² adottata di recente permetterà di ridurre ulteriormente i costi e di proteggere la competitività delle imprese dell'UE. Come implica il suo stesso nome in lingua inglese ("Linking Directive" significa "direttiva di collegamento"), la nuova direttiva creerà un collegamento tra i meccanismi flessibili di Kyoto - l'attuazione congiunta e il meccanismo per lo sviluppo pulito - e il sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione europea. In linea di principio, le imprese che realizzano progetti di riduzione delle emissioni al di fuori dell'UE mediante i meccanismi di attuazione congiunta o di sviluppo pulito si vedranno riconoscere (di qui il nome) i crediti ottenuti grazie a tali progetti e potranno poi riconvertirli in quote di emissione utilizzabili nel sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE. La direttiva sul riconoscimento dei crediti contribuirà pertanto a ridurre ulteriormente i costi per l'industria dell'UE in quanto offrirà alle imprese un maggior numero di possibilità di conformarsi alle prescrizioni del sistema di scambio delle quote di emissione.

15) Lo scambio delle quote di emissione provocherà un aumento del prezzo dell'energia elettrica?

In questa discussione occorre operare una distinzione tra l'obiettivo e lo strumento utilizzato per realizzarlo. Cambiamenti dei prezzi dell'energia elettrica non saranno dovuti allo scambio delle quote di emissione ma all'attuazione del protocollo di Kyoto. Questo stabilisce infatti un limite autorizzato per le emissioni di gas a effetto serra in virtù del quale, in futuro, l'economia dell'UE sarà soggetta ad una limitazione delle emissioni di carbonio. Questa limitazione delle emissioni di carbonio conferisce valore alle quote di emissione e provoca cambiamenti dei prezzi relativi nell'economia UE. I prodotti caratterizzati da un maggiore tenore di carbonio saranno relativamente più costosi di quelli che ne contengono meno. Poiché il sistema di scambio delle quote di emissione è il modo più economico di dare attuazione al protocollo di Kyoto, ogni cambiamento di prezzo avrà una portata strettamente limitata al necessario. Vari studi sono stati dedicati all'evoluzione possibile dei prezzi dell'energia elettrica e sono disponibili numerose stime al riguardo.

Le decisioni di tariffazione sul mercato liberalizzato dell'elettricità sono sempre più complesse e difficili da prevedere. Esistono molti fattori che hanno ripercussioni dirette sul prezzo dell'energia elettrica e lo scambio delle quote di emissione è solo uno di essi. Esistono aspetti strutturali, quale la liberalizzazione del mercato dell'energia e variazioni nel mercato interno dell'energia che hanno una notevole incidenza. La Commissione seguirà attentamente l'evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica e tutti gli altri aspetti legati al sistema di scambio delle quote di emissione.

² Direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE.

16) In quale modo le imprese beneficeranno dello scambio di quote di emissione?

Facciamo l'ipotesi che le imprese A e B emettano entrambe 100 000 tonnellate di CO₂ l'anno. Il governo attribuisce ad ognuna di esse 95 000 quote di emissione. Una quota di emissione equivale al diritto di emettere una tonnellata di CO₂; di conseguenza nessuna delle due imprese può coprire integralmente le proprie emissioni. Alla fine di ogni anno le imprese sono tenute a restituire un numero di quote pari alle emissioni effettuate durante l'anno, indipendentemente dalle emissioni di ogni singola impresa. Le imprese A e B devono entrambe coprire 5 000 tonnellate di CO₂ e possono farlo in due modi: riducendo le proprie emissioni di 5 000 tonnellate o acquistando 5 000 quote di emissione sul mercato. Per decidere che soluzione scegliere dovranno calcolare quanto verrebbe a costare ridurre le emissioni di 5 000 tonnellate e paragonare tale costo al prezzo di mercato delle 5 000 quote di emissione.

Per proseguire con l'esempio, ipotizziamo che il prezzo di mercato di una quota di emissione sia di 10 euro per tonnellata di CO₂ e che per l'impresa A la riduzione delle emissioni costerebbe 5 euro per tonnellata (meno, quindi, del prezzo di acquisto di una quota di emissione sul mercato). L'impresa A sceglierà di ridurre le proprie emissioni in quanto le verrà a costare meno che l'acquisto di quote di emissione; essa potrebbe addirittura non limitarsi a 5 000 tonnellate, ma ridurre le proprie emissioni di 10 000 tonnellate. Per l'impresa B, ipotizziamo che la situazione si presenti in termini opposti e che la riduzione delle emissioni le venga a costare 15 euro per tonnellata di CO₂ (costo superiore al prezzo di acquisto di una quota di emissione sul mercato). L'impresa B preferirà pertanto acquistare quote sul mercato piuttosto che ridurre le proprie emissioni.

L'impresa A spende 50 000 euro per ridurre le proprie emissioni di 10 000 tonnellate al costo di 5 euro per tonnellata e ricava 50 000 euro dalla vendita di 5 000 quote di emissione al prezzo di 10 euro per tonnellata. In questo modo l'impresa A annulla completamente i costi con la vendita delle quote, mentre se non ci fosse il sistema di scambio dovrebbe sostenere un costo netto di 25 000 euro. L'impresa B spende 50 000 euro per l'acquisto di 5 000 tonnellate al prezzo di 10 euro per tonnellata. Se non avesse potuto contare sulla flessibilità del sistema di scambio delle quote, la sua spesa sarebbe stata di 75 000 euro.

Poiché solo le imprese che possono limitare i costi di riduzione e che pertanto decidono di ridurre le proprie emissioni - come l'impresa A - sono in grado di vendere, le quote acquistate dall'impresa B rappresentano una riduzione complessiva delle emissioni, anche se l'impresa B non procede ad una riduzione delle proprie emissioni.

È un elemento che merita di essere sottolineato. Si garantisce in questo modo che le riduzioni di emissioni meno costose vengano effettuate per prime. Trattandosi di un sistema applicato nell'insieme dell'Unione europea, le imprese cercheranno le riduzioni di emissioni più convenienti nell'UE e le effettueranno per prime. È questo elemento di flessibilità che rende il sistema di scambio di quote di emissione lo strumento economicamente più vantaggioso per realizzare un determinato obiettivo ambientale. Il costo complessivo per l'industria sarebbe stato superiore se l'impresa B fosse stata costretta a ridurre le emissioni dei propri impianti ad un costo superiore.

17) Come funzionerà lo scambio di quote di emissione in pratica?

Il quadro giuridico del sistema di scambio non stabilisce come e dove ha luogo lo scambio di quote di emissione. Le imprese soggette a impegni di riduzione delle emissioni potranno scambiare direttamente tra di esse le quote di emissione oppure venderle o acquistarle per il tramite di un mediatore, di una banca o di qualsiasi altro intermediario del mercato delle quote di emissione.

È inoltre possibile che un'impresa che acquista combustibile fossile (carbone o gas) si veda contemporaneamente offrire anche quote di emissione. Infine, potrebbero svilupparsi veri e propri mercati organizzati (borse di scambio delle quote).

Sarà inoltre istituito un sistema di registri elettronici che sarà distinto dalle attività di scambio in quanto non tutti gli scambi danno luogo ad una cessione di proprietà delle quote di emissione. Tuttavia, laddove uno scambio risulta in un cambiamento di proprietà verrà effettuato un trasferimento delle quote di emissione tra i vari titolari di conti del sistema di registri. Il sistema funziona quindi in modo analogo a un sistema bancario che consente di seguire la proprietà del denaro sui conti, ma non le transazioni sui mercati dei beni e dei servizi che sono alla base del cambiamento di proprietà del denaro. Il sistema dei registri funziona, pertanto, in modo diverso da un mercato in quanto sono i partecipanti a decidere le modalità di scambio delle quote di emissione.

Il sistema sarà interamente elettronico; le quote non saranno stampate su supporto cartaceo, ma esisteranno solo in forma elettronica in un conto del registro. Ogni impresa soggetta a un impegno di riduzione delle emissioni e qualsiasi persona interessata all'acquisto o alla vendita di quote di emissione dovrà avere un conto. Il sistema si comporrà di una componente nazionale in ogni Stato membro (in cui sono conservate le quote di emissione) e di un centro europeo che procederà a verifiche automatiche su ogni trasferimento di quote di emissione per garantire l'osservanza delle norme della direttiva. Alcuni dei dati contenuti nel registro saranno periodicamente resi pubblici, conformemente alle disposizioni dell'ONU e di un regolamento tuttora in fase di elaborazione. Il sistema garantirà un equilibrio tra l'obbligo di trasparenza in campo ambientale e la necessità di riservatezza delle informazioni commerciali.

Cfr. anche:

<http://europa.eu.int/comm/environment/climat/emission.htm>

http://europa.eu.int/comm/environment/climat/emission_plans.htm